



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI Ambito territoriale di Roma

Via Frangipane, 41 – 00184 Roma –

P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it

P.E.O.: usp.rm@istruzione.it

sito: <http://www.atpromaistruzione.it>

LA DIRIGENTE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*”;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990 n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA** la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*”;
- VISTO** il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della L. 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- VISTO** il D. Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’Amministrazione Digitale;
- VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTA** l’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;
- VISTO** il proprio provvedimento prot AOOUSPRM n. 19374 del 2/09/2020 con il quale si è disposta la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze;
- VISTA** la nota del Ministero prot. 1588 dell’11 settembre 2020, in ordine alle attività di verifica da parte delle istituzioni scolastiche e convalida al SIDI da parte dell’ufficio scolastico provinciale dei punteggi e delle posizioni occupate dai candidati nelle graduatorie provinciali per le supplenze e conseguenti graduatorie d’istituto;
- VISTE** le risultanze della verifica in via amministrativa delle istanze prodotte dai candidati, effettuata dalle Istituzioni Scolastiche delegate sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell’Istruzione;

TENUTO CONTO	che l'art. 6, comma 4, dell'O.M. 60/2020 e l'art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, prevedono che <i>“gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”</i> ;
VISTA	la circolare esplicativa del Ministero dell'Istruzione prot. n. 26841 del 05/09/2020 che prevede: <i>“Permangono tuttora, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa, soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto. All'atto della sentenza di merito, che accerta l'assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI, secondo modalità che saranno successivamente rese note”</i> ;
VISTA	la domanda di inserimento con riserva in I° fascia GPS per le c.d.c. A029, A030 e AM56 del docente ACONE FABIO, il quale inseriva come titolo abilitante <i>“provvedimento giurisdizionale favorevole all'interessato non passato in giudicato”</i> , facendo riferimento al decreto cautelare del Tar Lazio n. 4105/2017 il quale disponeva l'inserimento, tra gli altri del docente Acone, in seconda fascia delle allora graduatorie d'istituto;
VISTA	la sentenza del Consiglio di Stato n. 173 del 2021 pronunciata all'esito del ricorso n. 4748/2018 proposto da diversi ricorrenti tra i quali Acone Fabio, la quale dispone <i>“Cìò chiarito, la sentenza di primo grado deve essere confermata, in quanto conforme alla giurisprudenza di questa Sezione (sentenze n. 5414 del 2020, n. 1548 del 2020, n. 703 del 2020, n. 620 del 2020, n. 8289 del 2019, n. 94 del 2019 en. 6987 del 2018), cui il Collegio intende dare continuità, in forza della quale si è più volte escluso che gli insegnanti in possesso del diploma di istruzione superiore, nonché del diploma rilasciato dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale secondo l'ordinamento degli studi antecedente alla riforma prevista dalla legge 21 dicembre 1999 n. 508, siano titolari di un titolo di abilitazione all'insegnamento; il che conduce a ritenere infondata la pretesa degli odierni appellanti di potere accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, facendosi questione di titolo idoneo solo all'accesso generico all'insegnamento e, in particolare, alla terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che consentono le supplenze temporanee e annuali, ma non anche alla seconda fascia di dette graduatorie, per le quali è richiesto in modo esplicito il possesso dell'abilitazione.”</i> ;
PRESO ATTO	della proposta di esclusione dalla I° fascia GPS per le c.d.c. A030, A029, AM56 formulata con decreto n. 270 del 07.06.2021 dal Dirigente scolastico dell'IC “A. Vivaldi” – RMIC8FM00V nei confronti del candidato ACONE FABIO, in forza dell'anzidetta pronuncia del Consiglio di Stato n. 173 del 07.01.2021, per mancanza del titolo abilitante, da intendersi qui integralmente richiamata, sia nelle motivazioni che negli esiti dell'esclusione ivi disposta;
PRESO ATTO	della proposta di inserimento in II fascia GPS per le c.d.c. A030, A029, AM56 formulata sempre con decreto n. 270 del 07.06.2021 dal Dirigente scolastico dell'IC “A. Vivaldi” nei confronti del candidato ACONE FABIO con l'indicazione puntuale dei punteggi verificati ed attribuibili al docente, dopo l'avvenuto controllo dei titoli e dei servizi, all'esito della proposta di esclusione dalla I fascia GPS riservata ai docenti abilitati;
RITENUTO	pertanto, di dover dare applicazione al menzionato decreto - in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 173 del 2021 ed in armonia con la richiamata Circolare del MI prot. n. 26841 del 05.09.2020 - e di dover, dunque, procedere all'esclusione del docente dalla I° fascia GPS ed al conseguente suo inserimento nella II° fascia delle graduatorie anzidette;

DISPONE

Per le ragioni esposte in premessa, a rettifica del decreto prot. n. 19374 del 02/09/2020 di pubblicazione delle GPS per la scuola secondaria di I e II° grado per la provincia di Roma, il docente ACONE FABIO (03.09.1969) è escluso dalla I° fascia GPS per le classi di concorso A030, A029, AM56 ed è ricollocato nella II° fascia GPS, come di seguito indicato:

CLASSE DI CONCORSO	FASCIA GRAD. GPS	FASCIA GRAD. ISTITUTO	PUNT.IN GPS	PUNT. TITOLI	PUNT. TITOLI ARTISTICI	PUNT. SERVIZI	PUNT. totale VERIFICATO GPS/ ISTITUTO
A029	II	III	27	8	/	19	27
AM56	II	III	106	8	60	38	106
A030	II	III	39	8	/	31	39

ART. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA
*Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normative connesse*

- *Al docente*
- *All'albo on-line*
- *Ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Roma e Provincia*